

### **Un quesito su semplificazione *contra legem* dell'autorizzazione paesaggistica**

**Domanda:** sono un operatore di polizia giudiziaria e volevo chiedere se una provincia può "bagatelizzare" tutta una serie di autorizzazioni paesaggistiche non rendendole più necessarie ma delegandole ad un semplice benestare del sindaco competente per zona? E' corretta questa prassi?

**Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):** La risposta al quesito proposto, di sicuro interesse generale, a nostro avviso non può che essere negativa.

La fattispecie descritta rientra infatti a pieno titolo nei cd. "illeciti ambientali in bianco"<sup>1</sup>, vale a dire nei titoli abilitativi illegittimi rilasciati dalla P.A. che possono essere oggetto di scrutinio da parte del Giudice penale.

D'altra parte, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, non è consentito alle Amministrazioni regionali introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica (cfr. su tutte Corte Cost. n.367/07 e 323/08).

Ne deriva che proprio perché il comma 8 dell'art. 146 del Decreto legislativo 22.01.2004 n° 42 , abilita la Regione (o l'Ente delegato) all'esercizio della funzione autorizzatoria unicamente a seguito della ricezione del parere del Soprintendente, ove l'Autorità competente, nella specie il Comune, eserciti tale funzione in assenza di tale parere, il provvedimento adottato deve intendersi illegittimo.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 16 marzo 2013*

---

<sup>1</sup> La dicitura "**Illeciti ambientali in bianco**" è un marchio registrato da "Diritto all'ambiente" con il n. 0001357016 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico" e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.